

MINISTERO DELLA DIFESA

Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza

Indirizzo Postale: Viale dell'Università 4 - 00185 ROMA

P.E.C.: bilandife@postacert.difesa.it

P.E.I.: Anticorruzione_Trasparenza@bilandife.difesa.it

OGGETTO: Istanza di riesame ex art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 33/2013 - Sig. Luca Marco COMELLINI.

Al Sig. Luca Marco COMELLINI
lucomarco.comellini@postemail.postecert.it

e p.c.: STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Generale di Coordinamento per la prevenzione, la vigilanza
antinfortunistica e la tutela ambientale ROMA

Rif.to a): istanza di riesame del 13 febbraio 2020;

Rif.to b): foglio M_D MSTAT0010015 del 6 febbraio 2020

Rif.to c): istanza di accesso civico generalizzato del 7 gennaio 2020.

1. Con l'istanza in oggetto (rif.to a), la S.V. ha richiesto il riesame del provvedimento (rif.to b) con il quale l'Ufficio Generale in conoscenza ha parzialmente accolto una precedente istanza di accesso civico generalizzato (rif.to c).
2. In merito all'istanza di riesame in oggetto, si evidenzia quanto segue.
 - a) Riguardo all'affermazione che *“la richiesta di mappatura non afferisce a peculiari caratteristiche strutturali ed operative dei mezzi navali, ma soltanto all'ubicazione di eventuali manufatti contenenti amianto”* è evidente che esplicitare la presenza di amianto all'interno di un manufatto equivale a rivelarne le particolarità costruttive, rispetto alle quali il combinato disposto dell'art. 245 del DPR 90/2010 ed il para 7 della richiamata Delibera ANAC, impone un adeguato livello di riservatezza.
 - b) La *“valutazione caso per caso dell'esistenza del pregiudizio alla tutela di interessi pubblici”* (para 7 della Delibera ANAC 1309/2016): la valutazione dell'ostensione del documento non può limitarsi ai singoli elementi diffusi contenenti amianto, ma deve necessariamente riguardare la mappatura nel suo complesso. In particolare, le argomentazioni rappresentate con l'istanza in oggetto non tengono conto della configurazione della documentazione recante la mappatura dell'amianto presente sulle Unità navali. A differenza, infatti, delle infrastrutture e degli immobili (per i quali è possibile individuare distintamente i singoli elementi con presenza di amianto), per le Unità navali le mappature degli elementi diffusi utilizzati per la coibentazione delle componenti degli apparati di bordo precisano la natura del confinamento, il grado di compattezza, lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento degli impianti di cui fanno parte.

c) Circa “*l’assurda pretesa da parte dell’Amministrazione di riconoscere gli stessi dati come coperti o non coperti da divieto di divulgazione a seconda del soggetto che ne richiede l’ostensione*” la distinzione operata su base soggettiva è non solo consentita ma anche doverosa al fine dell’accertamento della posizione giuridicamente qualificata del richiedente. L’Amministrazione, poi, non ha in alcun modo sostenuto che le informazioni fossero coperte da segreto. Trattasi, piuttosto, di una specifica modalità procedurale (riguardo alla quale si ritiene, peraltro, non proponibile un sindacato proveniente da soggetti esterni all’Amministrazione Militare) relativa alla “*...trattazione via posta elettronica istituzionale (PEI) non abilitata alla trattazione di dati classificati, pienamente conforme alle norme di settore in materia di veicolazione delle informazioni nell’ambito della Forza Armata.*”

3. Si ritiene, inoltre, necessario evidenziare, risolutivamente, che la S.V. nell’istanza di riesame in trattazione, nulla eccepisce sul punto in cui il provvedimento contestato invoca l’indeterminatezza dell’istanza di accesso civico generalizzato e la conseguente onerosità della stessa.

Si conferma pertanto la validità della predetta motivazione nella considerazione che l’attività di mappatura, nei termini in cui è stata richiesta, risulta manifestamente onerosa, comportando indubbiamente un carico di lavoro tale da interferire concretamente con il buon funzionamento degli Uffici coinvolti. Si evidenzia, altresì, che ogni mappatura è detenuta e custodita da ciascuna Unità navale ed aggiornata in funzione degli interventi eseguiti. Considerato che oggetto dell’istituto dell’accesso civico generalizzato sono dati e documenti detenuti dalle pubbliche Amministrazioni, queste non sono tenute ad elaborare o collazionare a favore del richiedente la molteplicità dei documenti richiesti, restando “*escluso che - per rispondere a tale richiesta - l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa*” (Delibera ANAC n. 1309/2016 para 4.2).

4. Per i motivi sopra esposti, non si ritengono fondate le argomentazioni rappresentate in sede di riesame e, pertanto, l’istanza di riesame **non è accolta.**
5. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE
(Amm. Isp. Capo Sabino IMPERSCRUTABILE)

